

**Accordo Interconfederale applicativo dell'Accordo 10 dicembre 2015 per
l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale
alternativo dell'Artigianato (FSBA)**

Roma, 18 gennaio 2016

Le Parti

Confartigianato Imprese

CNA

Casartigiani

Claii

e

CGIL

CISL

UIL

PREMESSO CHE

in data 10 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 148/2015;

il predetto Accordo stabilisce che, a partire dal 1/01/2016, la quota di contribuzione relativa a FSBA è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro e, a partire dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo se antecedente, è incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori;

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'M', followed by a signature that looks like 'G. B.', then a signature that looks like 'B.', and finally a signature that looks like 'Gt'.

CONVENGONO

fermo restando quanto previsto dai precedenti accordi in materia, per quanto non modificato dal presente Accordo, anche alla luce della lettera del Ministero del Lavoro prot. 29 del 4/1/2016, di ridefinire le quote di contribuzione annuali al sistema della bilateralità previste dagli Accordi Interconfederali vigenti come segue:

- a) Rappresentanza Sindacale di bacino.....12,50€
- b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza.....18,75€
- c) EBNA e funzionamento FSBA.....2,00€
- d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva.....31,25€
- e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano)..... 27,25€
- f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.

La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1° gennaio 2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.

Le modalità operative del presente Accordo saranno definite dagli organismi di EBNA, ivi compresa la mensilizzazione delle quote.

Le Parti convengono altresì che la quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

Norma transitoria

Nel caso si verificassero difficoltà per effettuare il nuovo versamento nella scadenza F24 del 16 febbraio 2016, sarà possibile congruagliare alla scadenza successiva.